

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **261/2007** (ECLI:IT:COST:2007:261)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BILE** - Redattore: **FLICK**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **20/06/2007**

Deposito del **06/07/2007**; Pubblicazione in G. U. **11/07/2007**

Norme impugnate: Art. 593 codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 legge 20/02/2006, n. 46; art. 10 legge 20/02/2006, n. 46.

Massime: **31521**

Atti decisi: **ord. 64/2007**

ORDINANZA N. 261 ANNO 2007

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), promosso con ordinanza del 16 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di P. S., iscritta al n. 64 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che la Corte d'appello di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio

2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui preclude al pubblico ministero la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento»;

che la Corte d'appello rimettente - chiamata a celebrare il giudizio di secondo grado su impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione - adduce la rilevanza della questione di costituzionalità, stante la prescrizione, *ex art.* 10 della citata novella n. 46 del 2006, della immediata applicazione delle nuove norme in materia di inappellabilità anche ai procedimenti in corso;

che, quanto al profilo della non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* argomenta innanzitutto il contrasto della norma censurata con il principio di ragionevolezza espresso nell'art. 3 Cost.;

che, infatti, i limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento introdotti dalla legge n. 46 del 2006 «solo apparentemente» soddisferebbero «l'esigenza di parità garantita dalla disposizione costituzionale», posto che, in realtà, è unicamente con riferimento all'organo dell'accusa che tali limiti assumono «preponderanza e rilievo centrale», avendo solo il pubblico ministero interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento ed essendo già in precedenza inibito all'imputato l'impugnazione delle sentenze di proscioglimento con formula piena;

che il rimettente - consapevole della costante affermazione della Corte costituzionale secondo cui il principio di parità delle parti nel processo non comporta necessariamente identità dei loro poteri processuali e che disparità di trattamento sono possibili purché trovino «una giustificazione che risponda a criteri di ragionevolezza» - ritiene che, nel caso di specie, la scelta legislativa sia priva di ragionevole giustificazione;

che la disciplina censurata si risolverebbe nella soppressione di un mezzo di impugnazione a danno di una sola parte, portatrice per di più «non di un interesse proprio bensì di istanze di legalità e di difesa sociale», con conseguente violazione anche del principio della parità tra le parti sancito dall'art. 111, comma 2, della Costituzione;

che, inoltre, l'art. 593, come novellato, risulterebbe in contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), «nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva», e dell'art. 10, comma 2, della citata legge n. 46 del 2006, «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile»;

che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.